



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA COSENTINA

Sede legale: Località Torrevecchia - 87100 Cosenza - tel. 0984/308011 - fax 0984/482332
aziendatrasporticosenza@tin.it web: www.amaco.it

**GARA PER LA FORNITURA DI GAS METANO
PER AUTOTRAZIONE
C.I.G. 7116459**

CAPITOLATO SPECIALE

Responsabile Unico del Procedimento
S.T. Fulvio Schimmerlin



Sede legale: Località Torrevecchia – 87100 Cosenza - tel. 0984/308011 – fax 0984/482332
aziendatrasporticosenza@tin.it web: www.amaco.it

INDICE

- Art. 1 Glossario
- Art. 2 Oggetto dell'Appalto
- Art. 3 Durata dell'Appalto
- Art. 4 Quantità e caratteristiche generali della fornitura
- Art. 5 Formulazione dell'offerta
- Art. 6 Durata della fornitura
- Art. 7 Condizioni di fornitura
- Art. 8 Inizio della fornitura
- Art. 9 Adeguamento del prezzo e fatturazione
- Art.10 Pagamenti
- Art.11 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
- Art.12 Cauzione definitiva e stipula del contratto
- Art.13 Divieto di cessione del contratto
- Art.14 Disdetta del Contratto da parte del Fornitore
- Art.15 Subappalto
- Art.16 Penali
- Art.17 Misura del gas, errori e manomissioni
- Art.18 Clausola risolutiva espressa
- Art.19 Ulteriori clausole di risoluzione contrattuale
- Art.20 Lingua ufficiale
- Art.21 Controversie
- Art.22 Sede di zona del fornitore

Sede legale: Località Torrevecchia – 87100 Cosenza - tel. 0984/308011 – fax 0984/482332
aziendatrasporticosenza@tin.it web: www.amaco.it

Art. 1 Glossario

Nel presente capitolato speciale sono adottate le seguenti definizioni:

Aggiudicatario – Il Concorrente primo classificato nella formulazione del maggior ribasso offerto per la fornitura;

Fornitore – Il Concorrente con il quale sarà stipulato il Contratto di fornitura;

Stazione Appaltante (SA) – A.M.A.CO. S.p.A.;

CSA – è il Capitolato Speciale d'Appalto, cioè l'insieme delle condizioni generali che regoleranno il Contratto stipulato tra la Stazione Appaltante ed il Fornitore;

Concorrente – ciascuno dei soggetti partecipanti alla gara;

Contratto – la scrittura tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, che regola le prestazioni oggetto dell'appalto;

RUP – Responsabile Unico del Procedimento, al quale sono delegate le funzioni di controllo e di gestione in sede di gara e nell'ambito della fornitura;

Punto di riconsegna – punto di prelievo per la fornitura del gas naturale.

Art. 2 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di gas metano per autotrazione presso il punto di riconsegna installato presso la sede di A.M.A.CO. S.p.A. (n.50040701), da rendersi in conformità delle disposizioni normative e regolamentari.

Art. 3 Durata dell'Appalto

L'appalto avrà durata 24 mesi decorrenti dalla data della formale attivazione del contratto.

La SA si riserva in modo unilaterale la possibilità di prolungare la validità del contratto per il periodo necessario all'espletamento di una nuova gara di appalto e comunque per un periodo non superiore a tre mesi, alle stesse condizioni previste dal presente CSA.

Art. 4 Quantità e caratteristiche generali della fornitura

Il quantitativo presunto della fornitura, stimato tenendo conto dei consumi storici, è pari a **992.649 mc/anno**, suddiviso mensilmente come segue:

Gennaio	87.957 mc
Febbraio	81.598 mc
Marzo	85.877 mc
Aprile	77.190 mc
Maggio	91.495 mc
Giugno	85.915 mc
Luglio	82.337 mc
Agosto	68.569 mc

Sede legale: Località Torrevecchia – 87100 Cosenza - tel. 0984/308011 – fax 0984/482332
aziendatrasporticosenza@tin.it web: www.amaco.it

Settembre	85.366 mc
Ottobre	86.669 mc
Novembre	80.729 mc
Dicembre	78.947 mc

La punta massima di consumo giornaliero è stimata pari a 4.000 mc.
Conseguentemente il quantitativo presunto della fornitura sui 24 mesi risulta pari a **1.985.298 mc**.

L'ammontare presunto della fornitura è pari ad € **595.589,40**, al netto di accisa gas per autotrazione e fondo bombole metano, oltre IVA di legge.

Art. 5 Formulazione dell'offerta

L'offerta dovrà essere formulata indicando il prezzo totale **Ptot**, espresso in euro, il corrispondente prezzo unitario **Punit**, espresso in €/mc con arrotondamento alla quarta cifra decimale, e lo sconto percentuale **Sconto%** sull'importo a base d'asta che il concorrente intende praticare.

Il prezzo offerto rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.

Non saranno ammesse offerte che dovessero prevedere voci in aggiunta a quelle previste.

Le offerte redatte in modo imperfetto o comunque condizionate saranno considerate nulle.

Art. 6 Durata della fornitura

La durata della fornitura sarà pari a 24 mesi.

Qualora eventuali provvedimenti, emessi nel corso di validità del contratto dalle autorità competenti, inseriscano nuove regole o modifichino quelle esistenti al momento della stipula, le parti, di comune accordo e secondo equità e buona fede, provvederanno a formulare clausole modificative od integrative del contratto stesso.

Art. 7 Condizioni di fornitura

L'esecuzione della fornitura sarà regolata:

- dalle disposizioni di legge vigenti in materia nonché da quelle che subentreranno nel corso della durata del contratto;
- dalle condizioni stabilite dal Bando di Gara, dal Disciplinare di Gara e dal presente CSA;
- dalle disposizioni del Codice Civile, da quelle contenute nel D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Fornitore si impegna a soddisfare l'intero fabbisogno di gas naturale dell'A.M.A.CO. S.p.A. per tutta la durata della fornitura.



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA COSENTINA

Sede legale: Località Torrevecchia – 87100 Cosenza - tel. 0984/308011 – fax 0984/482332
aziendatrasporticosenza@tin.it web: www.amaco.it

Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, tale fabbisogno non potesse essere, in tutto od in parte, soddisfatto per cause dipendenti dal Fornitore, questi si impegna a corrispondere alla SA gli eventuali maggiori oneri sostenuti fino alla scadenza naturale del contratto, anche per la quota eccedente la fidejussione, fatto salvo il diritto della SA al risarcimento di ulteriori danni.

Considerato che gli aspetti tecnici legati alla riconsegna del gas naturale (pressione, temperatura, continuità del servizio, potere calorifico superiore, ecc.) sono di competenza del gestore della rete di distribuzione, il Fornitore si impegna ad offrire gratuitamente alla SA assistenza e consulenza per la tutela degli interessi della stessa SA nei confronti del gestore della rete, qualora venisse riscontrato un insufficiente livello qualitativo del gas.

Art. 8 Inizio della fornitura

La fornitura avrà inizio il primo giorno utile dalla richiesta di capacità, avanzata alla SNAM dal Fornitore. Tale richiesta dovrà essere avanzata con immediatezza e, comunque, non oltre cinque giorni dalla stipula del contratto.

Art. 9 Adeguamento del prezzo e fatturazione

Non è previsto adeguamento del prezzo.

La fatturazione avverrà con periodicità mensile.

Detta fatturazione dovrà avvenire sulla base della misurazione dei consumi effettivi e riporterà in modo chiaro e trasparente tutte le voci di costo.

In allegato alle fatture la SA dovrà ricevere la documentazione utile ad individuare in modo incontrovertibile gli elementi che concorrono alla determinazione del prezzo unitario.

Il Fornitore si impegna ad applicare i costi di fatturazione sulla base dei consumi mensili effettivamente letti sul punto di riconsegna.

La fattura emessa dal fornitore sarà unica per il periodo.

Art. 10 Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati a 30 giorni dalla data di emissione delle fatture, previe verifiche di legge. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario su conto/i dedicato/i che il Fornitore dovrà comunicare all'atto di stipula del contratto.

Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura senza avere preventivamente messo in mora la SA. Qualora ciò si verificasse, il contratto potrà essere risolto di diritto per fatto o colpa del Fornitore, mediante semplice ed unilaterale comunicazione della SA da effettuarsi con lettera raccomandata A/R.



Sede legale: Località Torrevecchia – 87100 Cosenza - tel. 0984/308011 – fax 0984/482332
aziendatrasporticosenza@tin.it web: www.amaco.it

Qualora la SA, nel controllo delle fatture, rilevasse errori od imprecisioni a suo danno, contesterà le irregolarità al Fornitore il quale, a seguito del riconoscimento di dette irregolarità, provvederà ad emettere nota di credito; solo dopo aver ricevuto tale nota di credito, la SA provvederà al pagamento.

Art. 11 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle di cui al D.lgs: 81/08 e sue modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'attività contrattuale le condizioni normative e retributive rivenienti dalla corretta applicazione dei CCNL per tutta la durata del contratto.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti consentirà alla SA di sospendere i pagamenti fino alla regolarizzazione delle posizioni, senza che il Fornitore possa vantare alcun diritto risarcitorio.

In caso di mancata regolarizzazione, la SA potrà risolvere di diritto il contratto.

Art. 12 Cauzione definitiva e stipula del contratto

Nel termine che verrà comunicato dalla SA, la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere il contratto di fornitura, previa costituzione di una cauzione definitiva per un importo pari al 10% di quello contrattuale, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento e, quindi, di durata pari a quella della fornitura.

La Cauzione dovrà essere costituita in uno dei modi previsti al punto 5.9 del Disciplinare di gara e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 13 Divieto di cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e gli ordinativi, a pena di nullità della cessione.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al comma precedente, la SA fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di dichiarare il contratto risolto di diritto.

Art. 14 Disdetta del contratto da parte del Fornitore

Qualora il fornitore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza prevista, la SA potrà rivalersi sulla cauzione definitiva, oltre agli eventuali ulteriori danni riscontrati.

Sede legale: Località Torrevecchia – 87100 Cosenza - tel. 0984/308011 – fax 0984/482332
aziendatrasporticosenza@tin.it web: www.amaco.it

Art. 15 Subappalto

Tenuto conto della natura delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura è vietato il ricorso al subappalto.

Art. 16 Penali

In caso di mancata, ritardata, incompleta od inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale, la SA potrà applicare le seguenti penalità:

- *ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per cause dipendenti dal Fornitore*: € 300,00 al giorno, fino ad un massimo di 30 giorni;
- *Mancate forniture*: per ogni periodo di mancata fornitura, per causa dipendente dal Fornitore, questi dovrà corrispondere alla SA il maggior costo che questa dovrà sopportare per garantire il rifornimento dei veicoli in sua dotazione presso distributori privati.

Per ogni penale notificata al Fornitore, La SA emetterà regolare fattura, il cui importo dovrà essere corrisposto dal Fornitore a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla data della fattura.

Art. 17 Misura del gas, errori e manomissioni

L'unità di misura utilizzato presso la cabina di misura è lo Smc.

Il Fornitore e la SNAM hanno il diritto di accedere alla cabina di misura, in qualsiasi momento, per la verifica della strumentazione e/o per le operazioni di misura.

In caso di contestazioni relative alla misura la SA ne darà comunicazione al Fornitore, che si farà carico di attivare le necessarie verifiche nei confronti della SNAM.

Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo a conguaglio degli importi erroneamente fatturati, relativamente al periodo per il quale l'errore sia effettivamente sussistito; resta inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.

Gli errori di cui sopra dovranno essere comunicati, a pena di decadenza, entro la data prevista per il pagamento della fattura relativa al periodo in cui si è verificato l'errore.

Ogni manomissione o alterazione della misura del gas o sottrazione di gas non misurato darà la facoltà al Fornitore di risolvere il contratto.

Art. 18 Clausola risolutiva espressa

Il contratto potrà essere risolto di diritto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche senza previa diffida, nei casi seguenti:



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA COSENTINA

Sede legale: Località Torrevecchia – 87100 Cosenza - tel. 0984/308011 – fax 0984/482332
aziendatrasporticosenza@tin.it web: www.amaco.it

- ritardo nei tempi di attivazione della fornitura, per fatti imputabili al Fornitore, eccedente i 30 (trenta) giorni;
- mancata ricostituzione della cauzione definitiva;
- perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- cessione anche parziale del contratto;
- violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori;
- grave e reiterato inadempimento delle obbligazioni contrattuali;
- violazione del divieto di subappalto.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento la SA sarà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi e/o indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già rese al momento della risoluzione del contratto.

Art. 19 Ulteriori clausole di risoluzione contrattuale

La SA potrà disporre la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1454 del c.c., qualora il Fornitore non abbia adempiuto, in esito a formale diffida ed in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento, alle prestazioni contrattuali.

In ogni caso non sarà riconosciuto al Fornitore alcun compenso e/o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già rese al momento della risoluzione, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla SA in conseguenza dell'inadempimento.

La SA, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà ad altra impresa per l'affidamento dell'appalto, con addebito a carico del Fornitore dei maggiori costi e degli eventuali danni subiti.

Art. 20 Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è l'italiano.

Tutti i documenti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le polizze fidejussorie e quant'altro, prodotti dal Fornitore nell'ambito del contratto, dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione, sottoposto alla SA dal Fornitore in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione asseverata nella lingua italiana, sarà considerata a tutti gli effetti non ricevuta.



Cap. soc. € 2.600.000,00 i.v. – Socio unico: Comune di Cosenza - Registro Imprese n. 00179160783 - R.E.A. 131700 - P.IVA e Cod. Fisc. 00179160783

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ' n. 50 100 6399 del 29/12/2006

TIMBRO E FIRMA

Sede legale: Località Torrevecchia – 87100 Cosenza - tel. 0984/308011 – fax 0984/482332
aziendatrasporticosenza@tin.it web: www.amaco.it

Art. 21 Controversie

Per ogni eventuale controversia sorta in conseguenza dell'esecuzione del contratto di appalto e che non si sia potuta definire in via amministrativa, la competenza esclusiva è quella del Foro di Cosenza.

Art. 22 Sede di Zona del Fornitore

In sede di stipula del Contratto, la ditta Aggiudicataria dovrà comunicare la sede di riferimento dell'ufficio di zona per le attività tecniche, di consulenza e di controllo.

Il Responsabile Unico del Procedimento
S/I Fulvio Schiumerini

